



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di un BPF della serie Q/P e contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro del titolo, con particolare riguardo ai tassi previsti negli ultimi 10 anni.

In particolare, con il ricorso la ricorrente ha esposto quanto segue:

- è titolare del seguente buono fruttifero postale della Serie Q/P: buono n. 001.755 emesso il 9.2.1988;
- a fronte della richiesta di rimborso, l'intermediario ha offerto di liquidare il titolo applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore a quello previsto originariamente sul retro del titolo per tale periodo, per una somma complessivamente corrisposta di € 6.535,15;
- per i bimestri compresi tra il ventunesimo anno dall'emissione del buono e la loro scadenza, il rendimento dovrebbe essere invece quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nel buono il rendimento indicato nel citato D.M.;
- inoltre, nel determinare il rendimento netto da corrispondere, l'intermediario non avrebbe dovuto applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il DM che ha introdotto la ritenuta (DM 556 del 19.9.1986) è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni stessi e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe



- dovuto risultare dal testo dei buoni. Inoltre, l'intermediario ha applicato la ritenuta non sull'importo totale degli interessi alla fine del trentesimo anno, ma all'importo risultante alla fine di ciascun trimestre, con conseguente erosione del capitale;
- infatti, in altri buoni della stessa specie è stata poi inserita una clausola che richiama espressamente come il rendimento del buono sia soggetto alle ritenute fiscali previste per legge;
 - la differenza da corrispondere viene quantificata dalla cliente in € 5.653,89 (importo calcolato dalla cliente: € 12.189,04; importo calcolato dall'intermediario € 6.535,15).

Ciò esposto la cliente ha chiesto al Collegio

- "...Accertare e dichiarare...il diritto della [cliente] di ottenere la liquidazione degli interessi secondo i parametri riportati a tergo dei buoni postali fruttiferi allegati ed in particolare il diritto dal 21° anno di validità del buono a percepire la somma fissa bimestrale..., espressa in Lire e riportata in calce alla tabella dei rendimenti, per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno di emissione, così come meglio indicato nei fogli di calcolo dimessi ai docc. 2 e 5 (€ 12.189,04) il tutto oltre interessi calcolati al tasso legale da di del dovuto al saldo, ovvero alla maggiore o minore somma stabilita dall'adito Arbitro, anche in via equitativa, sempre con aggiunta della rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto al saldo.
- Accertare e dichiarare...l'esenzione del buono postale fruttifero oggetto di causa...dall'applicazione della ritenuta fiscale e, in ogni caso, l'illegittimità del criterio di calcolo utilizzato [dall'intermediario] per la quantificazione di essa e, per l'effetto, condannare l'intermediario a corrispondere [alla cliente] gli interessi maturati quantificandoli con i parametri riportati sul retro del titolo".

Con le controdeduzioni l'intermediario ha così replicato:

- ha contestato la legittimazione ad agire da parte della cliente, in quanto quest'ultima non ha provato la sua qualità di erede degli altri due cointestatari del buono; tale prova è necessaria anche in presenza della clausola "p.f.r.", in quanto l'articolo 178 del Codice Postale (in tema di rimborsabilità a vista) non si applica successivamente al decesso di uno dei contestatari;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM13.6.1986, istitutivo della serie Q, era necessario apporre sul titolo il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- il suo operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- l'affidamento che si sarebbe ingenerato nel sottoscrittore in merito all'applicazione nel periodo dal 21° al 30° anno dei tassi stampigliati sul titolo non è comunque incolpevole, data la presenza dei timbri sul fronte e sul retro dei titoli e considerato che il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato (già in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli);
- vengono richiamati ad alcuni precedenti di merito e la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019, favorevoli alla posizione dell'intermediario;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente a una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta



alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo).

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la cliente - rispetto alla eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'intermediario - ha sostenuto che agisce non come erede, ma come cointestataria del titolo, in virtù della presenza della clausola "pari facoltà di rimborso"; inoltre, l'intermediario non ha fornito alcuna prova dell'eventuale decesso dei cointestatari. Ha insistito, inoltre, sull'argomento della tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979 del 2007 e fa notare che altri buoni della stessa specie indicano invece espressamente che il tasso dell'ultimo decennio deve essere calcolato "al tasso massimo raggiunto" (cfr. all. repliche).

DIRITTO

La ricorrente è titolare di un buono fruttifero trentennale 001.755 della serie Q/P per £ 1.000.000, emesso il 9.2.1988 e di cui è stata allegata agli atti copia fronte/retro.

In via preliminare, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'intermediario (in quanto la ricorrente non avrebbe provato la sua qualità di erede degli altri due cointestatari del buono, prova necessaria anche in presenza della clausola "p.f.r."), si rileva che la cliente risulta cointestataria dei buoni in questione, insieme ad altri due soggetti, che non risultano aver aderito al ricorso.

Sul buono risulta apposta una dicitura non completamente chiara, verosimilmente riconducibile alla cd. clausola "pari facoltà di rimborso". Lo stesso intermediario non ha contestato, nelle controdeduzioni, l'effettiva presenza sul buono della clausola "p.f.r."

Premesso che nel caso in esame non vi è agli atti documentazione relativa al decesso degli altri cointestatari, va osservato che in ogni caso su tale questione si è pronunciato di recente con la decisione n. 22747 del 10 ottobre 2019 il Collegio di Coordinamento - cui ci si riporta integralmente - il quale ha affermato questo principio di diritto: "Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari".

L'applicazione del principio sopra enunciato al caso di specie comporta il diritto della ricorrente al rimborso dei titoli.

Sempre in via preliminare, si osserva che il buono risulta scaduto e che la cliente, pur in assenza della liquidazione del buono, ha presentato il reclamo contestando la liquidazione offerta dall'intermediario (cfr. allegato al ricorso). Benché l'intermediario non abbia sollevato eccezioni sul punto, si fa presente al riguardo la posizione condivisa dai Collegi secondo cui, in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare, il ricorso è ammissibile anche in assenza della preventiva liquidazione dei buoni, a condizione che si tratti di titoli scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo (come nel caso di specie), poiché, da un lato, in tal caso sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF, dall'altro, la scelta del cliente di non riscuotere la somma offerta dall'intermediario, in quanto ritenuta inferiore a quella spettantegli, risulta conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Entrando nel merito del ricorso, la cliente ha contestato principalmente la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi ha richiesto che il rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno sia riconosciuto sulla base dell'importo indicato a tergo del buono, in lire per ogni bimestre, pari a Lit. 258.150.

Sul punto si rileva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01/07/1986);
- il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "P", reca un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P");
- sul fronte dei titoli è precisata la loro appartenenza alla serie Q/P;
- sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, ma lo stesso risulta illeggibile. Si ha presente tuttavia, al riguardo, che la cliente non ha lamentato tale illeggibilità, ma ha chiesto esclusivamente la corresponsione di un importo aggiuntivo derivante dall'applicazione, per gli anni dal 21° al 30°, dell'importo indicato originariamente;
- il titolo non risulta liquidato.

In materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, sul retro del titolo risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro "serie Q/P" con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice del titolo stesso. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e



al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: "...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";
- "B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

La cliente ha contestato anche l'applicazione da parte dell'intermediario, agli interessi maturati sui buoni per tutta la durata trentennale degli stessi, della ritenuta fiscale prevista dal DM n. 556 del 19/9/1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La contestazione della ricorrente relativa all'applicazione della ritenuta fiscale (non prevista dal titolo) non è invece meritevole di accoglimento.

Si premette che è dubbio se il Collegio ABF sia competente a pronunciarsi sulla richiesta espressa del ricorrente di esenzione dalla ritenuta fiscale (cfr. anche la motivazione del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 sopra menzionata (§ 4.3): "Non si tratta... di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti").

In ogni caso, si fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19.9.1986 n. 556, convertito nella legge 17.11.1986, n. 759, istitutivo della ritenuta erariale (e tra l'altro successivo all'emissione del titolo oggetto di controversia), gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%; tale ritenuta è stata soppressa dal d.lgs. 1.4.1996, n. 239 introduttivo (a partire dall'1.1.1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, stabilita sempre nella misura del 12,50%. Ne consegue che il calcolo dei rendimenti è avvenuto applicando la ritenuta fiscale *ratione temporis* vigente (12,50%), sulla base delle disposizioni normative stabilite in materia.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre la rivalutazione monetaria va esclusa in quanto trattasi di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA